

**Ricorso proposto il 2 febbraio 2011 — Spagna/Commissione****(Causa T-76/11)**

(2011/C 89/52)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni del ricorrente**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) della Commissione 8 novembre 2010, n. 1004, relativo all'applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell'anno precedente (GU L 291, pag. 31), e
- condannare l'istituzione convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce quattro motivi:

- 1) Il primo motivo si basa su un errore relativo al fondamento normativo, poiché il fondamento normativo dell'atto impugnato è costituito dall'art. 105 del regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2009 <sup>(1)</sup>, n. 1224, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2010, laddove le infrazioni cui sono applicate le sanzioni di cui al caso di specie sono state commesse nel corso del 2009.
- 2) Il secondo motivo è basato sulla violazione dei principi di legalità e di certezza del diritto, dal momento che è appli-

cata una disciplina sanzionatoria che non era in vigore all'epoca in cui le infrazioni si sono verificate.

- 3) Il terzo motivo riguarda la violazione del principio di irretrattività delle disposizioni sanzionatorie meno favorevoli, dal momento che viene applicata una disciplina meno favorevole a infrazioni commesse nel 2009.
- 4) Il quarto motivo si fonda sull'impossibilità di lasciare alla discrezionalità della Commissione la determinazione della legge applicabile in funzione del momento che essa scelga per avviare l'esame di una condotta.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343, pag. 1).

**Ordinanza del Tribunale 21 gennaio 2011 — Sumitomo Chemical Agro Europe/Commissione****(Causa T-416/06) <sup>(1)</sup>**

(2011/C 89/53)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 42 del 24.2.2007.